



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, CON ALLEGATO, FATTA A PARIGI IL 27 GENNAIO 2021

Art. 18 (Traduzione di cortesia)

, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite a Parigi il 27 gennaio 2021 e resterà aperta alla firma fino al 26 gennaio 2022. 2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato membro delle Nazioni Unite che non l'abbia firmata a partire dal giorno successivo alla data in cui la presente Convenzione è chiusa alla firma. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario, che informerà successivamente tutti gli Stati che abbiano depositato tali strumenti presso il Depositario e il Segretario Generale.

Versione in vigore dal 29 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

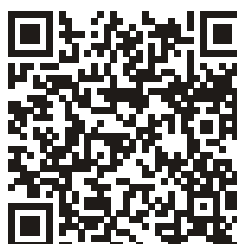
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Estremi	Legge 18 luglio 2025, n. 107
Partizione	Traduzione di cortesia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-107-2025/traduzione-di-cortesia-art-18>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it